

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1339

Vol. 1970/0202

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1339 def.

Bruxelles, 27 novembre 1970

PROGETTO DI REGOLAMENTO(CEE) DEL CONSIGLIO

che sospende temporaneamente i dazi autonomi
della tariffa doganale comune sul pepe, non
tritato nè macinato, e sugli estratti di pi-
retre.

COM(70) 1339 def.

NOTA INTRODUTTIVA

1. Il Gruppo Misto di esperti governativi per la tariffa doganale comune che si riunisce nell'ambito della Commissione, ha esaminato nei giorni 21 e 22 settembre 1970 le richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per l'anno 1971 inoltrate da vari Stati membri a titolo dell'articolo 28 del Trattato CEE. Ad esame ultimato fu concluso un accordo affinché questi dazi vengano sospesi totalmente o parzialmente per i prodotti elencati nella tabella che figura nel progetto di regolamento allegato.
2. Si tratta del pepe (voce 09.04 A I) e degli estratti di piretre (sottovoce ex 13.03 A V), prodotti per i quali è già in corso una sospensione con decorrenza rispettivamente dal 1° luglio 1969 e dal 1° gennaio 1970, e con scadenza al 31 dicembre prossimo. Dato che nel frattempo la situazione non ha subito modifiche, viene proposta per ciascuno dei prodotti di cui sopra la proroga della sospensione allo stesso livello.

Prima, però, che il provvedimento venga adottato, gli Stati africani e malgascio associati devono essere informati a titolo dell'articolo 12 della Convenzione di associazione fra la Comunità Economica e questi stessi Stati.

3. Per quanto riguarda particolarmente il pepe, si deve osservare che il 29 luglio 1969 è stata firmata ad Yaunde una nuova Convenzione di associazione fra la CEE ed i SAMA e che dopo la sua entrata in vigore la tariffa doganale comune verrà modificata in modo autonomo in conformità alla nomenclatura e ai dazi del regolamento allegato. Di conseguenza, con decorrenza da tale data (prevista per l'anno 1971), la sospensione concessa per il pepe risulterà priva di oggetto; si ravvisa pertanto l'opportunità di darle validità all'entrata in vigore della suddetta convenzione, anche se l'accordo a livello del gruppo misto è valide sino al 31 dicembre 1971.
4. Si osservi, inoltre, che nel 1971 dovrebbe entrare in vigore anche un accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, firmato ad Arusha il 24 settembre 1969. Ora la Repubblica del Kenia, firmataria di tale accordo, è forte produttrice di piretre e questo prodotto nonché i suoi estratti potranno quindi venire importati nella Comunità in esenzione da dazio della tariffa doganale comune. Pertanto è opportuno emettere una disposizione analoga a quella decisa per il pepe dando cioè alla sospensione del dazio sugli estratti di piretre validità sino all'entrata in vigore dell'accordo di Arusha, e comunque sino a data non posteriore al 31 dicembre 1971.

PROGETTO DI
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che sospende temporaneamente i dazi autonomi
della tariffa doganale comune sul pepe, non
tritato nè macinato, e sugli estratti di pi-
retre

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato alla Commissione,

considerando che per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità occorre sospendere i dazi autonomi della tariffa doganale comune sul pepe della sottovoce 09.04 A I e gli estratti di piretre della sottovoce ex 13.03 A V ;

considerando che o norma dell'articolo 12 della Convenzione di associazione tra la Comunità Economica europea e gli Stati africani e malgascio, le sospensioni previste hanno formato oggetto di una informazione preventiva degli Stati associati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

- a) Con decorrenza dal 1° gennaio 1971 e fino all'entrata in vigore della Convenzione di associazione tra la Comunità Economica europea e gli Stati africani e malgascio firmata a Yaunde il 29 luglio 1969, e comunque sino a data non posteriore al 31 dicembre 1971, i dazi autonomi della tariffa doganale comune sul pepe non tritato nè macinato sono sospesi fino al livello indicato nella seguente tabella.
- b) Con decorrenza dal 1° gennaio 1971 e fino all'entrata in vigore dell'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, firmato ad Arusha, il 24 settembre 1969, e comunque sino a data non posteriore al 31 dicembre 1971, i dazi autonomi della tariffa doganale comune sugli estratti di piretre sono sospesi qua al livello indicato nella seguente tabella.

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
09.04 A I	Pepe, non tritato né macinato : - destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (a) - altri	sospensione totale 10 %
ex 13.03 A V	Estratti di piretro	sospensione totale

(a) I benefici della presente sospensione sono subordinati alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Consiglio

Il Presidente